

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 2388

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DANIELI Paolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 LUGLIO 2003

Disposizioni in materia di assestamento e trattamento
economico del Corpo militare della Croce rossa italiana

ONOREVOLI SENATORI. — La Croce rossa italiana (CRI) è un ente di prestigio che merita tutta la nostra attenzione per migliorarne la struttura ed adeguarla ai nostri giorni.

La CRI, nata con caratteristiche e tipologie militari, dispone di una componente, la prima, denominata Corpo militare, ausiliario delle Forze armate dello Stato.

Da 139 anni il Corpo militare è stato presente e impiegato in tutte le guerre e calamità nell'assistenza al militare e al cittadino bisognosi di cure ed amore, distinguendosi e venendo apprezzato da tutti.

Non sto a ricordare o elencare tutte le attività; le pagine di storia parlano chiaro.

Le norme che disciplinano lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento del personale militare della CRI, sono state emanate con regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, regio decreto che dovremmo impegnarci a modificare ed adeguare ai nostri giorni.

Tutto il personale del Corpo militare della CRI è assoggettato al regolamento di disciplina militare ed ai codici penali e viene ad esso attribuita la qualifica di pubblico ufficiale.

I militari della CRI, purtroppo, non sono stati inclusi nei provvedimenti che negli ultimi anni hanno modificato le norme sia sullo stato degli ufficiali, che sullo stato dei sottufficiali e truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri.

Alla fine di rimuovere questa grave disparità di trattamento dei militari della CRI ed i loro pari grado delle Forze armate, si propone, pertanto, il presente disegno di legge in materia di ordinamento e trattamento economico del personale del Corpo militare della CRI e si auspica una rapida e celere approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ordinamento)

1. Il Corpo militare della Croce rossa italiana (CRI) è ausiliario delle Forze armate dello Stato e parte integrante della CRI.

2. La foggia dell'uniforme del Corpo militare, i distintivi ed i gradi sono paritetici a quelli dell'Esercito italiano, a differenza della mostreggiatura e del simbolo caratteristico del Corpo, il cosiddetto stemma del Corpo.

3. Tutto il personale militare, in servizio permanente e richiamato dal congedo, dipende, per le vie gerarchiche militari, dall'Ispettorato superiore del Corpo militare denominato Comando generale del Corpo.

4. Le funzioni attribuite dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, ai Presidenti dei Comitati dei Centri di mobilitazione sono demandate esclusivamente ai Comandanti dei Centri di mobilitazione.

5. I Centri di mobilitazione sono undici e sono dislocati nelle sedi attuali.

6. L'Ispettore, quale autorità di vertice del Corpo, dipende dal Presidente generale della CRI e, quale autorità tecnico-militare per le attività svolte a fianco delle Forze armate, dal Capo dello Stato Maggiore della difesa.

7. Ogni disposizione o direttiva del Presidente generale della CRI deve avere il parere e l'assenso dell'Ispettore superiore del Corpo.

8. Possono iscriversi al Corpo militare della CRI e sostenere eventuali concorsi presso di esso anche persone di sesso femminile.

Art. 2.

(Trattamento economico e previdenziale)

1. Al personale appartenente ai ruoli permanenti compresi quelli richiamati dal congedo è esteso il trattamento economico e previdenziale di base e le indennità spettanti al paritetico personale delle Forze armate stabiliti dalle norme in vigore. I miglioramenti economici a favore del personale delle Forze armate trovano automatica applicazione nei confronti del personale del Corpo militare della CRI.